

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 168

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore BOLDI)

approvata nella seduta del 1° agosto 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1085/2006 DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UNO STRUMENTO
DI ASSISTENZA PREADESIONE (IPA) (COM(2012) 329 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2012

La Commissione, esaminato l'atto (COM(2012) 329 definitivo);

considerato che la proposta è diretta a modificare gli allegati al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), per trasferire la Serbia dall'allegato II, recante l'elenco dei potenziali Paesi candidati, all'allegato I, recante l'elenco dei Paesi ufficialmente candidati all'adesione all'Unione europea, in conseguenza della decisione del Consiglio europeo del 1-2 marzo 2012 di concedere alla Serbia lo *status* di Paese candidato e in attuazione dell'articolo 23 del citato regolamento, secondo cui «quando ad uno dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II viene conferito lo status di candidato all'adesione all'UE, il Consiglio trasferisce il paese in questione dall'allegato II all'allegato I, deliberando a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione»;

ricordato che lo strumento di assistenza preadesione (IPA) si rivolge, distintamente, a due gruppi di Paesi che hanno presentato domanda di adesione all'Unione, ovvero ai Paesi ufficialmente candidati – attualmente Islanda, Montenegro, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e ora anche Serbia – che vengono preparati all'attuazione integrale dell'*acquis* comunitario in vista della loro adesione, e ai Paesi candidati potenziali – attualmente Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo (quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, del 10 giugno 1999) – che beneficiano di un sostegno per un allineamento più graduale all'*acquis*, nel contesto del processo di stabilizzazione e di associazione;

considerato che l'assistenza fornita dall'IPA è principalmente diretta a sostenere il rafforzamento delle istituzioni e lo Stato di diritto, i diritti umani, comprese le libertà fondamentali, i diritti delle minoranze, la parità fra uomo e donna e la non discriminazione, le riforme sia amministrative che economiche, lo sviluppo economico e sociale, la riconciliazione e la ricostruzione, e la cooperazione regionale e transfrontaliera;

ricordato che il processo di stabilizzazione e di associazione è stato avviato nel 1999 con i Paesi dei Balcani occidentali e che, successivamente, il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha dichiarato che tutti i Paesi del processo di stabilizzazione e di associazione sono «potenziali candidati» all'adesione all'Unione europea, come ribadito poi dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003;

ricordato che, nel contesto del costante impegno dell'Italia in favore della progressiva integrazione dei Balcani all'Unione europea, la Commissione ha svolto nell'aprile del 2009 una visita di studio in Mace-

donia, con lo scopo di accertare le condizioni di avvicinamento di tale Paese all'Unione europea. Analogamente, la Commissione ha svolto nell'ottobre del 2009 una visita di studio in Croazia, Paese che si trovava in uno stadio avanzato dei negoziati di adesione e che poi nel 2011 ha stipulato il Trattato di adesione in cui viene fissata la data del 1° luglio 2013 per il suo ingresso nell'Unione. Tale incontro è stato ricambiato, nel novembre del 2010, con la visita di una delegazione della Commissione affari europei del Parlamento croato in Italia per svolgere incontri parlamentari e governativi,

rileva come la proposta di regolamento sia correttamente basata sull'articolo 212, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per adottare azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;

rileva, inoltre, come la proposta appaia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto solo un atto legislativo dell'Unione consente di modificare lo *status* della Serbia, ai fini dell'applicazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA), da candidato potenziale a candidato effettivo. Al riguardo si evidenzia l'incongruità della posizione della Commissione europea che, nella relazione illustrativa della proposta, reputa «non pertinente» la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, tanto più che la proposta è stata sottoposta ai parlamenti nazionali per il controllo di conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

considera, infine, necessario valutare l'opportunità di sopprimere il riferimento alla Croazia dall'allegato I al citato regolamento (CE) n. 1085/2006, recante l'elenco dei Paesi candidati, in quanto, con la firma del Trattato di adesione del 9 dicembre 2011, tale Paese ha chiuso la fase di preadesione e ha assunto il nuovo *status* di Paese in via di adesione, in vista del suo ingresso ufficiale nell'Unione già stabilito per il 1° luglio 2013.

